



Prot. N. 20378/ 2009

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

OGGETTO: COMUNE DI MONTECOPIOLO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. PER IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PUBBLICA RELATIVO ALL'AREA SPECIALE DELL'EREMO DELLA MADONNA DEL FAGGIO SITA NEL PARCO REGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 AREA URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1
URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S.
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/06, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

Vista la domanda presentata dal Comune di Montecopiolo, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prot. 2999 del 20/01/09 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in merito al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio sita nel Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello.

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata e integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello Carpegna.;
2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
3. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
4. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
5. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
6. ASUR N. 2 - Zona Territoriale di Urbino
7. Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna;
8. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e Tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica .

Visto il “Rapporto Preliminare” e i relativi allegati cartografici redatti per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisiti con prot. 2999 del 20/01/09, depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica- Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. di questa Amministrazione Provinciale.

Visti i pareri espressi dagli SCA, tutti depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. di questa Amministrazione Provinciale e i cui contenuti essenziali sono stati trascritti nel parere istruttorio rif. prot. 2999/09 del 26/03/2009, di seguito riportato;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 2999/09 del 26/03/2009, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica il Piano Particolareggiato in esame è soggetto alle disposizioni previste dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., che si cita integralmente: *“Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”*. Il piano proposto, infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, riguarda un' area di limitata estensione che ricade in un sito designato come Zona di Protezione Speciale (ZPS) e come Sito di Importanza Comunitaria (SIC) .

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S..

Con nota prot. 104 del 16/01/2009, recante timbro di posta in arrivo in data 16/01/2009, acquisita agli atti con prot. 2999 del 20/01/2009, il Comune di Montecopiolo, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., in merito al Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica relativo all'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio sita nel Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

1. “rapporto preliminare” - verifica di assoggettabilità ;
2. tav. 1 – inquadramento territoriale e catastale;
3. tav. 3 – planimetria generale di intervento;
4. tav. 6 – progetto: profili e sezioni tipo;
5. tav. 7 – progetto di massima opere di urbanizzazione.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 5130 del 28/01/2009, ha comunicato l'avvio del procedimento dell'istanza in oggetto e, in base a quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

1. Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello Carpegna.;
2. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
3. Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
4. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
5. Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
6. ASUR N. 2 - Zona Territoriale di Urbino
7. Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna;

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

In data 29/01/2009, con nota prot. 5132/09, questa Amministrazione ha trasmesso il rapporto preliminare e la documentazione allegata ai soggetti con competenze in materia ambientali sopra elencati per l'acquisizione del parere, come previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii..

Successivamente questa A.P. ha ritenuto opportuno integrare l'elenco degli SCA sopra riportati con il Servizio 4.2 Uso e Tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica della Provincia di Pesaro e Urbino in quanto ha riscontrato che il piano in esame interferisce con il vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/1923.

In data 19/02/2009, con nota prot. 11015 del 18/02/09, questa A.P. ha provveduto a comunicare a tutti i soggetti coinvolti nella procedura in oggetto l'integrazione sopra citata e, contestualmente, ha trasmesso al Servizio Provinciale 4.2 il rapporto preliminare e la documentazione allegata.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- **L'ASUR Marche – Zona Territoriale n. 2 di Urbino**, con nota prot. 339 del 10/02/2009, recante timbro di posta in arrivo del 14/02/2009, acquisita agli atti con prot. 10524 del 17/02/2009, ha espresso il seguente parere:

“ ...si esprime parere igienico – sanitario favorevole per quanto di competenza di questo Servizio in merito alla verifica di assoggettabilità per Piano Particolareggiato “Rifugio dell'Eremo – Loc. Parco del Sasso Simone e Simoncello ai sensi art. 12 – D.Lgs. n. 152/06 s.m.i..

Ci si riserva di esprimere parere definitivo sugli edifici e sul sistema di depurazione alla presentazione degli atti. Si fa presente che lo scarico che non immette in pubblica fognatura dovrà avere parere dell'ARPAM.”

- **La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche**, con nota prot. 1298 del 25/02/2009, recante timbro di posta in arrivo del 02/03/2009, acquisita agli atti con prot. 14473 del 05/03/2009, ha espresso il seguente parere:

“A seguito del ricevimento della documentazione progettuale in merito a quanto in oggetto, pervenuta in data 30/01/2009 ns prot. N. 1238, e successivamente ad un suo primo esame è stata chiesta informalmente documentazione fotografica integrativa al rapporto preliminare trasmesso. Tale elaborato, seppure esaustivo in termini di descrizione degli interventi previsti e di riferimenti cartografici, risultava completamente privo di riprese fotografiche relative alle singole aree di intervento, all'attuale parcheggio e al fabbricato per il quale si prevede la demolizione.

La documentazione fotografica di supporto, ricevuta informalmente in data 18/02/09 ha evidenziato, in termini squisitamente paesaggistici, la delicatezza di un'area attualmente caratterizzata da pascoli permanenti e radure boscate, elementi tipici di un paesaggio montano così come i caratteri tipologici dell'edificio attualmente esistente che, con rivestimento esterno ligneo, inserito all'interno di una zona boscata, si conforma alle tipologie ricorrenti dei rifugi in quota.

Tenuto conto che l'area interessata dal Piano, situata all'interno del Parco del Sasso Simone e Simoncello, è un'area a forte sensibilità paesaggistico – ambientale e che complessivamente l'intervento proposto, per quanto nelle intenzioni tenda a minimizzare gli impatti di tutte le opere previste, sia in termini dimensionali che tipologici architettonici contiene importanti elementi di trasformazione dello stato attuale dei luoghi sinteticamente sopra evidenziato, si ritiene che sia opportuno procedere alla valutazione ambientale strategica del progetto di piano particolareggiato.

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

Tale procedura di valutazione, fornendo garanzia di benevolo accoglimento da parte dei fruitori e delle comunità locali attraverso la loro stessa partecipazione al processo operativo, garantisce peraltro che, nel rispetto degli intenti prefissati, si possano raggiungere le migliori condizioni progettuali, in termini di rispetto massimo dell'area oggetto di intervento, attraverso l'analisi di soluzioni alternative all'unica proposta contenuta nel presente rapporto preliminare."

- **Il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello**, con nota prot. 308 del 02/03/2009, recante timbro di posta in arrivo del 04/03/2009, acquisita agli atti con prot. 14903 del 06/03/2009, ha trasmesso il proprio parere espresso con Determinazione n. 20/77 del 26.02.2009, qui di seguito riportato:

"...Determina

- 1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2. relativamente alla richiesta effettuata dalla Provincia di Pesaro e Urbino, per tutto quanto citato, espresso, richiamato e per quanto di competenza, in merito alla verifica di esclusione dalla V.A.S. del Piano Particolareggiato in oggetto, nella valutazione si tenga in considerazione quanto stabilito dal Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello e relative Norme Tecniche di Attuazione, tenuto conto che a parere dell'Ufficio scrivente, l'area interessata dal Piano Particolareggiato, rientra compatibilmente tra le opere previste nel Piano del Parco, in particolare riferito all'area speciale di cui all'art. 11 delle NTA e alla tavola di piano "Area speciale dell'Eremo Madonna del faggio, planivolumetrico, scala 1:1000;*
- 3. che il Piano Particolareggiato in oggetto del quale si richiede la valutazione, quindi, risulta conforme, con gli elaborati del planivolumetrico, quale elemento essenziale allegato al piano del parco, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 61 del 10.07.2007, con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 comma 6 lettera b) della L.R. 15/1994;*
- 4. si precisa inoltre, che il Piano Particolareggiato in oggetto, ai sensi dell'art. 3 comma 5 delle NTA del Piano del Parco, sarà sottoposto a nulla osta dell'Ente Parco;*
- 5."*

- **La Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio**, con nota prot. 124735 del 03/03/2009, recante timbro di posta in arrivo del 07/03/2009, acquisita agli atti con prot. 15753 del 10/03/2009, ha espresso il seguente parere:

"Dall'esame dello studio di incidenza e della documentazione di progetto non è possibile escludere al momento un'incidenza negativa sulle risorse tutelate dal SIC e dalla ZPS interessati dal piano. Si chiede quindi di integrare lo studio di incidenza con la seguente documentazione..."

"Per quanto concerne la verifica di assoggettabilità a VAS, nell'ambito delle materie di propria competenza per la procedura in esame, lo scrivente Ufficio ritiene che sebbene la tipologia delle previsioni di piano e le limitate dimensioni dell'area di intervento sembrino non far configurare carattere di strategicità, il peculiare valore ecologico dell'area unito all'utilizzo turistico attuale e previsto, non permettono di escludere, in questa fase del procedimento, l'assoggettabilità a VAS. Pertanto, il presente ufficio si riserva di esprimere il proprio parere a seguito dell'esame delle osservazioni richieste nell'ambito della procedura di valutazione di incidenza."

- **Il Servizio 4.2 Uso e tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica – Vincolo Idrogeologico della Provincia di Pesaro e Urbino** con nota rif. prot. 11015 del 2009, acquisita agli atti con prot. 15766 del 10/03/2009, ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

“Sotto l’aspetto del Demanio Idrico, non si rilevano particolari competenze legate all’art. 31 (occupazione di aree demaniali) della L.R. 5/2006.

Dall’esame degli elaborati presentati, considerata la delicatezza dell’area in termini paesaggistico-ambientali, si rileva che sotto l’aspetto del Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23) sussistono diversi punti di rilevante importanza che non vengono sufficientemente illustrati e chiariti nel rapporto preliminare presentato dal comune di Montecopiolo.

- a) Dall’esame del rapporto preliminare e dalle tavole allegate non è comprensibile l’esatta perimetrazione dell’area oggetto del Piano Particolareggiato;*
- b) Dall’esame del rapporto preliminare e dalle tavole in sezione emerge innanzitutto che, per realizzare il nuovo manufatto, sarà necessario effettuare sbancamenti dell’ordine di m 7-8,00. L’influenza di tale intervento sulla stabilità e sull’assetto idrogeologico dell’area non è stata sufficientemente esposta.*
- c) Non sono state sufficientemente trattate le modalità di smaltimento (anche tramite il recupero) del materiale derivante dagli sbancamenti per la realizzazione del nuovo manufatto che, in base alle tavole allegate al progetto, sono stimabili in diverse migliaia di mc. Si accenna solo ad un loro reimpiego in sede di interventi di ripristino dell’area in cui è presente il rifugio esistente.*
- d) Dalla lettura del rapporto preliminare, pare inoltre che detti sbancamenti possano essere anche superiori a quanto riportato nelle tavole per la realizzazione di eventuali parcheggi interrati (pag. 17).*
- e) In merito alla realizzazione del depuratore, vengono indicati due possibili siti nonché lo smaltimento delle acque reflue tramite tre punti di recapito in corpi idrici superficiali. In particolare, una delle due ipotesi di localizzazione del depuratore prevede la sua collocazione all’interno del rimboschimento di conifere posto a valle del parcheggio. A tal proposito, si rileva che le aree identificate come bosco ai sensi dell’art. 2 comma e) della L.R. n. 6/2005 “Legge Forestale Regionale”, sono tutelate dall’art. 12 della predetta L.R. che, al comma 1, consente la riduzione di superficie boscata solo per “realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità” (punto a), o “realizzazione di strade e piste forestali connesse all’attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche” (punto b). Detta riduzione, ai sensi del comma 2 del predetto art. 12, è inoltre soggetta a misure di compensazione ambientale su una superficie calcolata ai sensi dell’art. 6 comma 4 e dell’allegato “A” della L.R. 71/97. Tale normativa è stata recepita anche dal Piano del Parco Sasso Simone e Simoncello. Sotto questo aspetto il progetto non chiarisce se vi siano o meno interferenze con il bosco.*
- f) In merito alla regimazione delle acque, nel progetto viene dichiarato che come scarico si utilizzerà quello presente, senza valutare se il suo dimensionamento sia sufficiente in relazione all’aumento del carico antropico legato all’aumento delle dimensioni della struttura rispetto a quella esistente e di conseguenza all’aumento degli utenti.*
- g) Non sono illustrate in modo soddisfacente, né attraverso specifiche tavole né nel rapporto preliminare, le modalità di ripristino dell’area in cui è attualmente presente il rifugio esistente.*

Pertanto, in relazione a quanto sopra esposto

- Preso atto che il Piano Particolareggiato proposto non prevede, per quanto di competenza, occupazioni del Demanio Idrico riconducibili all’art. 31 della L.R. 09/06/2006 n. 5;*

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

– Vista peraltro la particolare valenza ambientale del sito, che ricade all'interno del Parco Naturale Regionale del Sasso Simone e Simoncello (area oltretutto vincolata dalla SIC "Settori Sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti" e dalla ZPS "Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello");

– Considerato che la documentazione presentata non è esaustiva relativamente agli aspetti correlati al Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23);

– Ravvisata la necessità di integrare la documentazione presentata;

Il Servizio 4.2, per quanto di competenza in materia di Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 3267/23) e richiamando il principio di precauzione, ritiene necessario assoggettare il Piano Particolareggiato a procedura di VAS.

In relazione a ciò, il Rapporto ambientale dovrà illustrare e approfondire più dettagliatamente i seguenti aspetti:

– Specifiche Tavole di individuazione dell'esatta perimetrazione dell'area oggetto del Piano Particolareggiato comprensive di tutti gli interventi previsti;

– approfondimenti di carattere generale, attraverso la redazione di uno specifico rapporto geologico-geotecnico corredato di caratterizzazione litostratigrafia, fisica e meccanica dell'area (derivante da adeguata campagna geognostica con prove in sito e in laboratorio) e di verifiche di stabilità su sezioni di progetto significative, al fine di verificare i riflessi che potrebbero avere gli sbancamenti previsti sul versante sovrastante nonché ipotizzare, sempre in linea generale, modalità di esecuzione degli stessi al fine di evitare destabilizzazioni dell'area.

– Tavole e relazione descriventi l'esatta localizzazione dei parcheggi, che sono solo accennati nel rapporto preliminare e non sono supportati da nessun elaborato grafico, fermo restando che, a parere dello scrivente, la possibilità di realizzarli in interrato sotto il nuovo manufatto non pare proponibile in quanto gli sbancamenti necessari passerebbero sicuramente dai 7-8 metri circa previsti nella documentazione presentata a 11-12 metri;

– Approfondimenti delle modalità di smaltimento (anche considerando il reimpiego) del materiale derivante dagli sbancamenti per la realizzazione del nuovo fabbricato;

– Verifica della fattibilità della realizzazione dell'impianto di depurazione all'interno dell'area boscata in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 23 febbraio 2005 n. 6.

– Approfondimento degli aspetti relativi allo smaltimento delle acque reflue in funzione dell'attuale dimensionamento della rete esistente e dell'aumento del carico urbano sull'area, tenuto anche in considerazione il fatto che attualmente lo scarico avviene su un fosso naturale inciso posto a monte del parcheggio. In relazione a ciò dovranno essere verificati anche gli eventuali effetti di tipo erosivo sullo stesso e gli eventuali interventi di mitigazione;

– Approfondimento delle modalità di ripristino dell'area che attualmente ospita il rifugio, sia dal punto di vista tecnico che naturalistico-ambientale.”

- **Il Servizio 4.4. Acque Pubbliche, Rischio Idraulico e Sismico della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 16229 del 12/03/2009 ha espresso il seguente parere:

“Si premette che tale Piano ricade all'interno di un contesto di elevato pregio ambientale e naturalistico essendo localizzato in prossimità delle praterie sommitali del Monte Carpegna, all'interno del Parco Naturale Regionale Sasso Simone e Simoncello, del SIC "Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti" e della ZPS Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello.

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

Dalla disamina del Rapporto Preliminare risulta che il Piano Particolareggiato prevede i seguenti principali interventi.....

Alla luce delle suddette previsioni, lo scrivente Servizio, per gli aspetti di competenza, formula le seguenti considerazioni:

- *gli elaborati grafici del Piano Particolareggiato non consentono di comprendere l'esatto perimetro dell'area interessata dal Piano Particolareggiato;*
- *il nuovo edificio, che sorgerà nei pressi dell'attuale parcheggio, sarà realizzato su 2 piani seminterrati. Ciò comporterà uno sbancamento del versante di ragguardevole entità ed impatto, stimabile in circa 7,5 metri di altezza. La compatibilità dell'intervento con l'assetto geomorfologico dei luoghi non viene offerta con la necessaria documentazione geologico-geotecnica.*
- *Il Rapporto Preliminare non prende in considerazione le quantità e le modalità di smaltimento dei materiali di scavo o di recupero in sito. Inoltre non viene formulata nessuna previsione in merito alla destinazione dei materiali derivanti dalla demolizione del 'Rifugio dell'Eremo' e della relativa stradina di accesso.*
- *Si menziona che saranno realizzati ulteriori parcheggi pubblici, senza tuttavia specificarne l'esatta ubicazione. Viene tuttavia formulata l'ipotesi di ricavarli sotto il sedime del nuovo edificio in progetto, con conseguente aumento degli scavi di sbancamento. Si sollevano inoltre perplessità sia sulla eventualità che la dotazione di parcheggi pubblici e di standard a verde possano essere monetizzati, che sulla possibilità di ricorrere a procedure espropriative.*
- *In merito al sistema di smaltimento delle acque reflue, le n. 2 ipotesi localizzative dell'impianto di depurazione non consentono una puntuale valutazione degli impatti sulla matrice ambientale. Inoltre, lo schema proposto di smaltimento delle acque reflue prevede n. 3 punti di recapito nei corpi idrici superficiali. Si ritiene questa proposta poco coerente con lo stato dei luoghi in quanto comporterà un incremento dell'esposizione al rischio ambientale della risorsa idrica, rendendo peraltro più difficoltosa l'attività di monitoraggio delle acque.*
- *Non sono infine evidenziate adeguatamente le modalità di recupero ambientale e naturalistico del 'Rifugio dell'Eremo' e delle aree ad esso pertinenti, ivi compresa la stradina di accesso. Si rammenta infatti che tale rifugio è ubicato in un contesto di notevole pregio, caratterizzato da praterie secondarie e da faggete dal rilevante interesse ambientale e naturalistico.*

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra argomentato,

Vista la particolare valenza ambientale dell'area, ricadente all'interno del Parco del Parco Naturale Regionale Sasso Simone e Simoncello, del SIC "Settori sommitali Monte Carpegna e Costa dei Salti" e della ZPS "Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello";

Considerato che la documentazione prodotta relativa al Piano Particolareggiato non consente di procedere ad una adeguata valutazione delle interferenze con il sistema ambientale;

Ravvisata l'esigenza di integrare la documentazione presentata, questo Servizio, richiamando il principio di precauzione, propone di assoggettare alla procedura di VAS il Piano Particolareggiato in questione. A tal fine, il Rapporto Ambientale dovrà essere redatto tenendo conto dei seguenti aspetti:

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

- occorre effettuare la trasposizione dell'ambito territoriale interessato dal Piano Particolareggiato nelle tavole di PRG, nell'estratto di mappa catastale originale e nelle tavole geologiche, geomorfologiche e delle pericolosità idrogeologiche e sismiche;
- al fine di meglio comprendere l'andamento morfologico dello stato dei luoghi è necessario produrre un rilievo plano-altimetrico dell'area, comprensivo del reticolo idrografico superficiale, evidenziando le curve di livello. Andranno inoltre prodotti i comparativi dei profili attuali e di progetto debitamente quotati, in scala 1:200, evidenziando sterri e riporti;
- occorre predisporre una specifica indagine geologica e geotecnica finalizzata alla caratterizzazione dei terreni dal punto di vista litostratigrafico, fisico e meccanico, attraverso una adeguata campagna geognostica con prove in sito ed in laboratorio. E' inoltre necessario condurre verifiche di stabilità sui profili di progetto maggiormente significativi, alla luce delle risultanze delle suddette indagini;
- in merito ai nuovi parcheggi, occorre specificare la loro esatta localizzazione, fermo restando l'improponibilità di ulteriori sbancamenti per la realizzazione di piani interrati;
- per ciò che attiene ai materiali di scavo, si richiede di quantificare le terre e i materiali di scavo movimentati, con indicazione della quantità eventualmente riutilizzata in sito e di quella avviata allo smaltimento, con indicazione degli impianti di possibile destinazione;
- occorre specificare le modalità di smaltimento e di recupero dei materiali derivanti dalla demolizione del 'Rifugio dell'Eremo' e della relativa stradina di accesso, con indicazione degli impianti di possibile destinazione;
- in merito al depuratore, dovrà essere rappresentata la sua esatta localizzazione e illustrato il suo funzionamento. Eventuale interferenze con aree boscate andranno valutate in relazione a quanto disposto dalla L.R. 6/2005. Occorre inoltre riportare graficamente la localizzazione del bombolone interrato a GPL;
- riguardo allo smaltimento delle acque reflue (depurate e bianche), andranno ridotti i punti di recapito, realizzando un pozzetto di ispezione in prossimità dello scarico, funzionale al monitoraggio. La scelta del punto di immissione andrà valutata in relazione all'adeguatezza del corpo idrico a ricevere aumenti delle portate conseguenti al maggior carico antropico. L'immissione nei corpi idrici superficiali e/o l'eventuale attraversamento degli stessi, qualora di proprietà demaniale, dovranno comunque essere subordinati al rilascio della preventiva autorizzazione di cui all'art. 93 del R.D. 523/1904 e sottostare agli adempimenti di cui all'art. 30 della L.R. 5/2006, di competenza dello scrivente Servizio.
- predisporre una planimetria con trasposizione delle rete fognaria sulla carta idrologica della zona;
- considerata l'importanza ambientale dei luoghi, va inoltre dettagliata la produzione di quei rifiuti, tipici delle attività dei cantieri (es.: oli, carburanti, rottami specifici, ecc.), che possono causare fenomeni d'inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque, indicando le modalità che saranno impiegate per ridurre i rischi da inquinamento, nonché la destinazione di smaltimento e/o recupero prevista per ogni rifiuto e le modalità di detenzione;
- il Piano Particolareggiato non evidenzia adeguatamente le modalità di recupero ambientale e naturalistico dell'area del 'Rifugio dell'Eremo' e delle aree ad esso pertinenti, ivi compresa la stradina di accesso. Tale recupero, da effettuare mediante la redazione di uno specifico progetto, dovrà essere coerente con lo stato ambientale e paesaggistico dei luoghi limitrofi e dovrà pertanto avvenire previa valutazione delle

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

caratteristiche botaniche (floristiche e vegetazionali) dell'area, utilizzando materiale vegetale autoctono. Il recupero ambientale dovrà essere assicurato anche per le porzioni di superfici prative interessate dalle opere di urbanizzazione;

- *si ritiene poco condivisibile la proposta di monetizzare la dotazione di parcheggi pubblici e lo standard a verde, strettamente funzionali all'utilizzo dell'impianto sciistico. Occorre inoltre esporre la sussistenza dei presupposti che portano a legittimare l'eventuale attivazione di procedure espropriative;*
- *considerata la particolare delicatezza del contesto si ritiene opportuno che il proponente valuti e presenti soluzioni alternative in grado di migliorare la compatibilità delle previsioni urbanistiche del Piano Particolareggiato con le valenze ambientali, naturalistiche e paesaggistiche dell'area.*
- **Il Servizio 4.3 Ambiente, Agricoltura, Tutela della Fauna della Provincia di Pesaro e Urbino** con nota prot. 16051/09 del 16/03/2009 ha espresso il seguente parere:

“..... Preso atto del contenuto del rapporto preliminare finalizzato alla verifica di assoggettabilità a VAS e ritenuto che le informazioni emerse dalla documentazione prodotta sono insufficienti a valutare le sensibilità e le criticità circa lo stato delle diverse componenti ambientali, con particolare riferimento a potenziali impatti di qualche rilievo o significatività su flora, fauna e habitat tutelati, questo Servizio chiede per il suddetto Piano Particolareggiato di procedere al formale avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).”

- **La Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna**, con nota prot. 1331 del 24/03/2009, trasmessa con fax del 24/03/09, acquisita agli atti con prot. 19674 del 25/03/2009, ha espresso il seguente parere:

“si evidenzia che dagli elaborati visionati non emerge che l'intervento, pur di notevole impatto, preveda l'abbattimento di piante protette ai sensi della L.R. 6/05.

Pertanto per quanto di competenza non si può esprimere alcun parere su quanto richiesto.

Altresì si evidenzia che i proprietari, in caso vi fosse necessità di abbattere piante di alto fusto, si muniscano della necessaria preventiva autorizzazione. Così come nel caso fosse necessario procedere al taglio o alla riduzione di superficie boscata.”

In data 18/02/2009 è pervenuta presso questa A.P. una nota di osservazioni da parte di un privato cittadino, nonché Presidente della “Fondazione Eremo della Madonna del Faggio”, il Sen. Arch. Sauro Turroni, acquisita agli atti con prot. 12115 del 23/02/2009, con la quale si esprimono alcune osservazioni e considerazioni e si invita l'autorità competente a sottoporre il Piano alle procedure di VAS.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E VALUTAZIONE TECNICA

Il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del Comune di Montecopiolo in oggetto costituisce il quadro di riferimento per la realizzazione degli interventi individuati dalla scheda “Area speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio” del Piano del Parco del Sasso Simone e Simoncello (approvato con D.C.R. n. 61 del 10.07.2007).

Come evidenziato nel Rapporto Preliminare i principali interventi previsti dal Piano Particolareggiato riguardano le seguenti opere:

- demolizione dell'attuale “Rifugio dell'Eremo” e contestuale ripristino ambientale del sito occupato dallo stesso;

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

- realizzazione, presso l'attuale parcheggio, di un nuovo edificio seminterrato da adibire ad attività di ristorazione, ricettiva e servizi di pubblica utilità;
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

In sintesi, le quantità edificatorie previste dal piano consentono la realizzazione di un fabbricato seminterrato su due livelli avente una SUL massima di 1106 mq, con limite di 553 mq di SUL per piano. L'altezza massima è stabilita in 7.50 metri. La superficie coperta massima è pari a 918 mq.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Il rapporto preliminare redatto dal soggetto proponente è stato sviluppato sulla base di quanto indicato negli allegati II e III delle Linee Guida Regionali sulla VAS di cui alla DGR 1400 del 20.10.2008.

Dai contenuti degli elaborati presentati e da quanto espresso nei pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale, di cui al precedente paragrafo 2), si evince che il rapporto preliminare, inerente la verifica di assoggettabilità a VAS del piano particolareggiato in oggetto, non fornisce elementi sufficienti per effettuare un'adeguata valutazione sulla significatività degli effetti ambientali derivanti dall'attuazione degli interventi previsti con tale strumento urbanistico.

Sebbene il piano interessi un'area di limitate dimensioni, questo Ufficio, visto il particolare valore ecologico e paesaggistico del sito, viste le richieste espresse dagli SCA coinvolti, secondo il principio di precauzione, **propone di assoggettare il Piano Particolareggiato inerente l'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., con le seguenti precisazioni:**

- a) i contributi espressi dagli SCA, come riportati al precedente paragrafo 2, dovranno essere recepiti nella redazione rapporto ambientale quali contributi che definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello stesso;**
- b) nel rapporto ambientale, inoltre, dovranno essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.**
- c) In base a quanto stabilito dalla DGR 1400/2008, il Rapporto Ambientale include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale, di cui all'art. 5, comma 2, della LR 14/2008. Pertanto nel Rapporto Ambientale e nel piano particolareggiato dovranno essere contenute le norme e le indicazioni progettuali e tipologiche di cui all'art. 5, comma 3, della LR 14/2008.**
- d) al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano del rapporto ambientale stesso, redatta secondo le indicazioni di cui all'Allegato IV della DGR 1400/2008.**

5. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e dei pareri espressi dagli SCA interpellati, riportati al precedente paragrafo 2, questo ufficio ritiene che il rapporto preliminare, redatto dal comune di Montecopiolo, non fornisca elementi sufficienti in grado di escludere possibili effetti significativi derivanti dalla attuazione degli interventi previsti con il piano particolareggiato in oggetto.

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

Pertanto, secondo il principio di precauzione, di cui al paragrafo 2.2 comma 2. della D.G.R. 1400/08, **si propone di assoggettare il Piano Particolareggiato, inerente l'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio, alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., con le prescrizioni e i suggerimenti formulati nel precedente paragrafo 4, volti a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.**

La fase di consultazione preliminare (scoping), di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06s.m.i., si può ritenere già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità, dove si è definito il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale.

Il Comune di Montecopiolo, in qualità di autorità procedente, dovrà attivare la fase di consultazione, in base a quanto previsto all'art. 14 del D.Lgs 152/06 s.m.i.”

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) Di assoggettare a VAS il Piano Particolareggiato relativo all'Area Speciale dell'Eremo della Madonna del Faggio sita nel Parco Regionale del Sasso Simone e Simoncello, in base a quanto emerso nell'ambito della verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, con le seguenti precisazioni:**
- a) i contributi espressi dagli SCA, come riportati al precedente paragrafo 2 del parere istruttorio rif. prot. 2999/09 del 26/03/2009, dovranno essere recepiti nella redazione rapporto ambientale quali contributi che definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello stesso;**
 - b) nel rapporto ambientale, inoltre, dovranno essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso.**
 - c) In base a quanto stabilito dalla DGR 1400/2008 , il Rapporto Ambientale include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale, di cui all'art. 5, comma 2, della LR 14/2008. Pertanto nel Rapporto Ambientale e nel piano particolareggiato**

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

dovranno essere contenute le norme e le indicazioni progettuali e tipologiche di cui all'art. 5, comma 3, della LR 14/2008.

- d) **al rapporto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica dei contenuti del piano del rapporto ambientale stesso, redatta secondo le indicazioni di cui all'Allegato IV della DGR 1400/2008.**
- II) Di dare atto che la fase di consultazione preliminare (scoping), di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si può ritenere già svolta nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità e, pertanto, tutti i pareri espressi dagli SCA nonché le osservazioni espresse dall'autorità competente sopra riportate, dovranno essere recepite nella redazione rapporto ambientale quali contributi che definiscono il livello di dettaglio delle informazioni da includere nello stesso.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Montecopiolo, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
- Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello Carpegna.;
 - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
 - Regione Marche - Servizio Ambiente e Paesaggio;
 - Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.4 Acque Pubbliche Rischio Idraulico e Sismico;
 - Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.3. Ambiente – Agricoltura -Tutela della Fauna;
 - ASUR N. 2 - Zona Territoriale di Urbino
 - Comunità Montana del Montefeltro zona “B” Carpegna;
 - Provincia Pesaro e Urbino - Servizio 4.2 Uso e Tutela del suolo – Attività estrattive – Bonifica .
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce altri pareri o autorizzazioni richiesti dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 1016 del 27/03/2009

- VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
1421VAS\09VAS\0901Mm0105

Dirigente Servizio 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO